



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI  
GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 6609

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in

infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata;l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione,l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione,la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTO il decreto dirigenziale n. 941, in data 21 febbraio 2012, con il quale è stata concessa l'approvazione ad un dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "V-RED 2.1-I", prodotto dalla soc. S.AV.E.-Sistemi Avanzati di Elettronica s.r.l ,con sede in via P. Maroncelli,50- Montalbano di Fasano (BR);

VISTO il decreto dirigenziale n.232,in data 10 gennaio 2013, con il quale è stata concessa l'estensione di approvazione del dispositivo "V-RED 2.1-I" ad una versione con la scheda madre denominata GA-H16M-D2H-USB3,con il sistema operativo denominato Windows Embedded PosReady 2009,e alle applicazioni ricadenti nelle previsioni dell'art.146,comma 3, del decreto legislativo n.285/1992 .

VISTO il decreto dirigenziale n.4117,in data 9 luglio 2013, con il quale è stata concessa l'estensione di approvazione del dispositivo "V-RED 2.1-I" anche per le applicazioni ricadenti nelle previsioni del comma 2 dell'art.146 del decreto legislativo n.285/1992;

VISTA la domanda in data 16 novembre 2015, con la quale la soc. S.AV.E.-Sistemi Avanzati di Elettronica s.r.l ha chiesto l'estensione del dispositivo "V-RED 2.1-I" ad una versione che prevede la sostituzione dei relè elettromeccanici a bobina 220Vca con una scheda elettronica a simulazione di commutazioni con segnale binario 0-5V e un nuovo armadio stradale in vetroresina mod. Pedro prodotto dalla ditta Bocchiotti spa.;

VISTA la documentazione tecnica inviata;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, come provato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato essendo anzi migliorative;

## **D E C R E T A**

Art.1. L'approvazione del dispositivo "V-RED 2.1-I", prodotto dalla ditta S.AV.E.-Sistemi Avanzati di Elettronica s.r.l, con sede legale in Via P. Maroncelli n.50- Montalbano di Fasano (BR), concessa con il decreto dirigenziale n. 941, in data 21 febbraio 2012 ,estesa con decreto dirigenziale n.232,in data 10 gennaio 2013 e con decreto n.4117,in data 9 luglio 2013,è estesa ad una versione che prevede la sostituzione dei relè elettromeccanici a bobina 220Vca con una scheda elettronica a simulazione di commutazioni con segnale binario 0-5V e un nuovo armadio stradale in vetroresina mod. Pedro prodotto dalla ditta Bocchiotti spa.

L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o

utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale utente nella versione aggiornata.

Art.2 Restano invariate le prescrizioni degli artt.2 e 3 del D.D n.941, in data 21 febbraio 2012.

Art.3 Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale utente nella versione aggiornata e utilizzate secondo quanto riportato nel manuale stesso.

Art.4. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 941 del 21 febbraio 2012, del decreto n. 232 del 10 gennaio 2013, del decreto n.4117, in data 9 luglio 2013, e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

11/12/2015

**II DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Sergio Dondolini)

